

STATUTO

SAN GIUSEPPE DA COPERTINO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA PIERSANTI
MATTARELLA 345

Numero REA: AG - 224031

Codice fiscale: 03056170842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ^u ^h A Al n. 186 di repertorio
Al n. 155 della raccolta

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - Denominazione e sede

È costituita la Società Cooperativa sociale denominata: "SAN GIUSEPPE DA COPERTINO COOPERATIVA SOCIALE". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile o dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART.2 - Durata

La società ha durata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART.3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Agrigento ma l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO



ART.4 - Scopo Sociale

La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculativo, si propone di diventare soggetto attivo nel campo della produzione e del lavoro e di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" Cooperative cosiddette di "Tipo A" e di "Tipo B" - l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento, per mezzo dei propri soci, di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001

n.142.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ART.5 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto l'istituzione e la gestione d'istituti e scuole di istruzione non statali, paritarie e non, di ogni ordine e grado, centri studi, corsi di recupero, doposcuola, corsi di perfezionamento e specializzazione, corsi di preparazione in genere, di università anche per la terza età o di centri di ricerca e di analisi scientifiche, corsi di abilitazione all'insegnamento, corsi di sostegno, nonché corsi di formazione professionale di ogni ordine e grado, usufruendo all'uopo di tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La società ha inoltre per oggetto le seguenti attività:

- l'edizione, la pubblicazione di testi o spartiti musicali, potrà inoltre pubblicare libri, pubblicazioni, testi, riviste e giornali su supporto cartaceo, informatico e multimediale, assumendo, ove fosse necessario la veste di "casa editrice";

- la costituzione di conservatori ed accademie delle belle arti, di centri polifunzionali per l'organizzazione e la gestione di convegni, conferenze, mostre d'arte in esposizione anche permanente

a livello nazionale ed internazionale, la produzione o la rappresentazione di opere teatrali e cinematografiche o di concerti musicali;

- l'organizzazzione e la gestione in conto proprio o in conto terzi di palestre, competizioni sportive, strutture polivalenti e/o polifunzionali nell'ambito delle discipline sportive di ogni ordine e grado;

- la gestione di mense e bar, con somministrazione di alimenti e bevande, in ambito chiuso, ed esclusivamente per i soggetti frequentatori delle proprie infrastrutture;

- la prestazione di servizi vari agli universitari e così a titolo esemplificativo: la promozione di iniziative culturali, convenzioni, attività ricreativa, corsi, conferenze, pubblicazioni ed altre manifestazioni.

La cooperativa potrà, inoltre, intraprendere rapporti di collaborazione con altre imprese anche aventi oggetto diverso dal proprio; entrare in compartecipazione, assumere e/o concedere partecipazioni od interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, rilasciare fidejussioni e garanzie, anche reali, nell'interesse di terzi.

La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie direttamente necessarie e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa si

propone, in particolare: a) di effettuare studi, ricerche, indagini di mercato e progetti nei settori di cui sopra; b) di partecipare alle gare con qualunque sistema di aggiudicazione possano essere indette, o comunque, alle trattative per l'affidamento in appalto e/o subappalto, in concessione, o con qualunque modalità, delle forniture e servizi relativi ai settori di cui sopra.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà ancora:

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi;
- le attività predette possono essere svolte anche in forma associativa con privati ed Enti pubblici e privati;
- operare anche con terzi;
- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per comprovati motivi funzionali della società;
- acquistare beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzi di lavoro che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- attuare ogni iniziativa che serva a migliorare la conoscenza tecnica e culturale dei soci;
- aderire a società e consorzi tra cooperativo aventi finalità analoghe o comunque congruenti;
- compiere tutti gli atti, contratti e operazioni di ordine tecnico-finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessari al

*Enrico Rossini
San Giuseppe*

Enrico Rossini



raggiungimento dei fini sociali;

- assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, cooperative e non;
- aderire ad altri Enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali.

Per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali sopra detti la cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti e mutui, agevolati e non, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

La Cooperativa intende realizzare nuove iniziative produttive idonee allo sviluppo del Mezzogiorno beneficiando delle agevolazioni di natura fiscale e sociale previste dalle leggi esistenti ed emanande, anche attingendo ai finanziamenti Regionali, Statali, della Unione Europea e di altri Istituti e/o Enti; il tutto a norma delle leggi vigenti.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Numero e tipologie di soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo

stabilito della legge. Possono essere soci persone fisiche, aventi capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e condividono gli scopi sociali e collaborano per il loro raggiungimento.

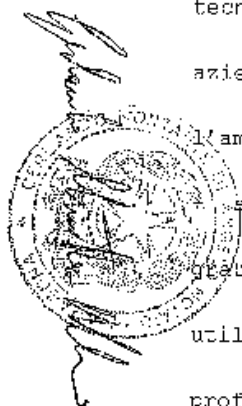
Lo svolgimento di attività simili o comunque concorrenti con le attività della cooperativa è subordinato ad apposita autorizzazione scritta dall'Ordine amministrativo.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa;
- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

I soci volontari, che prestano la propria attività lavorativa gratuitamente, le cui prestazioni lavorative non possono essere utilizzate in sostituzione dell'impiego dagli operatori professionali, ma solo in misura complementare ad essi.



Soci in prova

Ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, potranno far parte della cooperativa soci i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci in prova ammessi non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2543 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto

tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,
allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del
presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e
finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla
speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo
anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per
il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda
essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari,
il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei
mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda
all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei
soci, laddove tenuto volontariamente o per obbligo di legge.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro
60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato

la deliberazione di esclusione.

Art.7 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dall'organo amministrativo. La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Nella domanda, da presentarsi in forma scritta, dovrà essere specificato:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) la tipologia di socio prescelta;
- c) l'entità della quota sociale comunque non deve essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Tenuto restando il secondo comma dell'art.2322 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, l'ultimo bilancio approvato.

La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art.11, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione: si applica l'art.2528 c.c..

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari ad Euro 100,00 (cento).

Il socio assume i seguenti obblighi:

- a) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di impegnarsi a collaborare al buon andamento della Cooperativa in special modo col partecipare alla vita sociale e ai suoi programmi di attività;
- c) di impegnarsi, tenendo conto delle proprie capacità, a prestare la propria opera o la propria consulenza alla cooperativa.

Art.8 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio, dove versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche le eventuali somme da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momento dell'iscrizione sul libro dei soci.

Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la domanda di ammissione si intenderà revocata.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art.10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della Cooperativa.

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata ai sensi dell'art.2532 c.c.

Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 - Esclusione del socio

Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società;
- c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;
- d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a



qualsiasi titolo verso la Cooperativa;

e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 - Decadenza del socio

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, o che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato all'Organo Amministrativo.

Art.13 - Comunicazioni e liquidazione della quota

Il socio decaduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.

La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie.

limitatamente al socio, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell'art.2535 C.C., decurtata da eventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al valore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, così come stabilito dall'art.9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Società dal socio escluso.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art.14.

Art.14 - Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art.13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di

quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento). L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dai precedenti artt.13 e 14;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.

Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione o la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.

Art. 17 - Riserve

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge.

Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art.19 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali.

Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o a quanto



previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere destinata al fondo di riserva legale;

b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 e assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente e comunque nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà raggiunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna ripartizione di utili.

Art.20 - Rivalutazione delle quote

Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte degli utili netti annui può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.21 - Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia o secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'Organo Amministrativo nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.23 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o tutti gli Amministratori o tutti i Sindaci effettivi.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art.24 - Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Essa ha luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attraverso i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, o su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto

favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se scio da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta

del voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Art.26 - Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.27 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

Art.28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in alternativa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.29 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; lo

*Luca Antonio
Bianchi*

*Antonio
Bianchi*

*Luca
Bianchi*



stesso è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori, persone giuridiche.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente.

Art.30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti

mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuato dalla Cooperativa.

Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

L'intervento all'adunanza può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo

reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci o ritrarne in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.34 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della

Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorio quietanze.

Lo stesso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile o quindi in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt.2484,escluso il n.4),e 2545-septiesdecies del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società,l'eventuale residuo attivo di liquidazione,dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art.38 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

All'uopo verrà nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento un Collegio di tre arbitri ad istanza della parte più diligente. Il collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore sarà formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salvo le disposizioni inderogabili di legge in materia. Ove necessario sarà preventivamente attivato un procedimento di conciliazione.

Art.39 - Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

*Amico Rosanna
Lucia Rita Brontano
Maria Orsino*

Giulio 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 comma 3, 4 e 5 d.lgs. 82 del 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese; bollo esente.